

### DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori ZUGNO e PENNACCHIO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 1971**

**Disposizioni concernenti gli impiegati dello Stato collocati « fuori ruolo »**

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, in virtù dell'articolo 58, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, gli impiegati dello Stato collocati « fuori ruolo » presso enti pubblici debbono disimpegnare funzioni attinenti agli interessi dell'Amministrazione statale che ha disposto il loro collocamento fuori ruolo.

La norma, di portata generica, non dice, però, come e quando tali funzioni debbano esplicarsi, nè le successive disposizioni emanate in materia hanno mai chiarito l'istituto del « fuori ruolo ».

Sicchè, attualmente, i suddetti impiegati vengono quasi sempre utilizzati per il disimpegno dei servizi degli Enti, con compiti di lavoro analoghi a quelli dei dirigenti degli enti medesimi.

La carenza normativa del suddetto istituto del « fuori ruolo » è stata rilevata anche alla Camera dei deputati dove, il 22 settembre 1970, discutendosi della proroga dell'articolo 10 della legge 18 marzo 1968, numero 249, si è sostenuta la necessità di disciplinare adeguatamente le funzioni degli impiegati collocati fuori ruolo, tenendo presente, appunto, lo scopo che con tale isti-

tuto s'intende raggiungere e cioè: l'interesse dello Stato.

In effetto, attualmente, i summenzionati impiegati non sono in grado di curare compiutamente gl'interessi dell'Amministrazione che li ha collocati nella posizione di fuori ruolo in quanto essi non partecipano ai Consigli di amministrazione degli Enti pubblici dove prestano servizio. Pertanto, rimanendo esclusi dagli organi deliberativi, essi non hanno alcuna possibilità di intervenire nel momento decisionale delle deliberazioni adottate dai suddetti Consigli di amministrazione.

Al riguardo, si potrebbe obiettare che la rappresentanza, delle Amministrazioni statali interessate è parimenti assicurata dalla presenza di funzionari all'uopo nominati dalle Amministrazioni medesime. Senonchè, venendo a mancare la coincidenza, nella stessa persona del rappresentante, delle funzioni di amministratore e d'impiegato posto fuori ruolo proprio per curare gl'interessi dell'Amministrazione di appartenenza, non è facile conseguire con efficacia e rapidità quell'interesse dello Stato che la legge tassativamente prescrive.

Aggiungasi che, mentre la presenza presso l'Ente dell'attuale Consigliere rappresen-

tante l'Amministrazione statale è saltuaria e, comunque, limitata alle sole sedute del Consiglio, il funzionario fuori ruolo, invece, una volta investito di tale rappresentanza, assicurerebbe, attesa la sua permanenza presso l'Ente stesso, quella indispensabile continuità occorrente al pieno svolgimento delle sue funzioni nell'interesse dello Stato.

La unificazione, quindi, nella stessa persona dell'impiegato fuori ruolo, anche delle funzioni di amministratore fin qui esercitate da rappresentanti della stessa Amministrazione, oltre ad assicurare quella efficacia e rapidità sopra cennate, eliminerebbe, con vantaggio degli Enti interessati, l'attuale duplicazione dei rappresentanti dello Stato; duplicazione che non è in alcun modo giustificata, nè sul piano giuridico nè sul piano pratico, attesa l'identità delle funzioni esercitate presso gli Enti per conseguire lo scopo fissato dalla legge (interesse dello Stato).

Per quanto riguarda il secondo punto del presente disegno di legge, si consideri:

Com'è noto, agli impiegati dello Stato collocati fuori ruolo o mantenuti in tale posizione, compete attualmente, salvo la facoltà di rientro nei ruoli di appartenenza prevista dalle recenti norme delegate sul riassetto, il trattamento giuridico ed economico dei colleghi di pari qualifica rimasti in ruolo.

Senonchè, i funzionari fuori ruolo, taluni già da molti anni in tale posizione, subiscono, rispetto ai propri colleghi della stessa Amministrazione di appartenenza, un danno economico per la loro sistematica esclusione dai compensi erogati, a vario titolo, dalle suddette Amministrazioni, senza, per converso, fruire delle altre indennità e speciali corrisposizioni che l'Ente pubblico, presso il quale prestano ininterrotto servizio, eroga ai propri dirigenti. Si rende, pertanto, indispensabile emanare norme che evitino il perpetuarsi di tale ingiustificata *duplice* sperequazione (nei confronti dei colleghi statali e nei confronti dei dirigenti dell'Ente). Altrimenti i suddetti impiegati, chiamati ad esplicare, anche per effetto della proposta rivalutazione delle loro funzioni, com-

piti di grande responsabilità all'interno degli Enti di cui trattasi, si troverebbero, dal lato retributivo, in condizione di permanente inferiorità rispetto ai funzionari degli Enti coi quali stanno in continuo contatto durante la giornata lavorativa.

Tale sperequazione economica, se mantenuta, si rifletterebbe, ovviamente, anche sul prestigio degli impiegati statali fuori ruolo e si risolverebbe, tutto sommato, in un palese sfruttamento della loro opera a tutto vantaggio degli Enti i quali trarrebbero un illecito arricchimento, tenuto conto che, come si è detto più sopra, gl'impiegati fuori ruolo lavorano in permanenza e disimpegnano funzioni analoghe a quelle dei dirigenti degli Enti medesimi.

È superfluo rilevare come tale sfruttamento del lavoro e tale illecito arricchimento siano vietati dall'ordinamento giuridico e condannati dai principi morali.

Sicchè l'estensione ai predetti impiegati fuori ruolo delle indennità e dei compensi comunque denominati corrisposti dagli Enti ai propri dirigenti risponde a criteri di giustizia retributiva ed è, pertanto, perfettamente legittima.

Ne fa fede, ove ve ne fosse bisogno, il principio costantemente affermato dal Consiglio di Stato secondo cui agl'impiegati dello Stato comandati in servizio presso Amministrazioni diverse da quelle di appartenenza « *competono quelle particolari indennità* » che vengono corrisposte ai propri dipendenti dall'Amministrazione dove gli impiegati sono comandati (Consiglio di Stato — Sezione IV — 20 gennaio 1956, n. 13 — G. C. 1956, II, 92).

Tale decisione riguarda, logicamente, anche gl'impiegati collocati fuori ruolo, tenuto conto che, per quanto attiene al loro trattamento economico, devesi far riferimento, per il preciso disposto dell'articolo 57 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al personale comandato.

In definitiva, si tratta di concretare in un precetto di legge un principio ormai chiaramente affermato dalla giurisprudenza e che già viene attuato in tutte le Amministrazioni interessate nei casi di cui trattasi.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Ai fini del disimpegno delle funzioni stabilite al primo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà previsto che gl'impiegati dello Stato delle varie carriere e qualifiche in posizione di « fuori ruolo » alla data di entrata in vigore della presente legge presso Enti pubblici, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato e successive modificazioni ed integrazioni, facciano parte, in rappresentanza dell'Amministrazione che ha disposto il loro collocamento « fuori ruolo », dei Consigli di amministrazione degli Enti medesimi; essi saranno nominati con le stesse modalità ed in numero non superiore a quello stabilito, per le rispettive Amministrazioni di appartenenza, dalle norme che regolano la formazione e la composizione dei suddetti Consigli di amministrazione.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1972, con le modalità di cui all'articolo 51, comma secondo e successivi, della legge 18 marzo 1968, numero 249, norme aventi valore di legge ordinaria per disciplinare le attribuzioni dei predetti impiegati.

**Art. 2.**

Agli impiegati dello Stato non è dovuto alcun compenso per la loro partecipazione alle sedute dei Consigli di amministrazione degli Enti pubblici dove si trovano in posizione di « fuori ruolo »; ad essi competono soltanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e ferme restando le disposizioni contenute negli articoli dal 56 al 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, i compensi, le indennità e le speciali corrisposizioni che gli Enti pubblici corrispondono, a qualsiasi titolo, ai propri dirigenti.

A tal fine, gl'impiegati dello Stato « fuori ruolo » aventi qualifica di Direttore generale o equiparata o superiore sono equiparati alla massima qualifica dei dirigenti degli Enti; gli altri impiegati dello Stato dei livelli dirigenziali sono equiparati alla qualifica immediatamente inferiore a quella massima dei dirigenti degli Enti.

Art. 3.

Per gl'impiegati dello Stato in posizione di « fuori ruolo » alla data di entrata in vigore della presente legge presso Amministrazioni dello Stato od Enti pubblici, sarà prevista la facoltà, a domanda, del rientro nei ruoli di appartenenza.

Qualora il rientro in ruolo venga disposto ad iniziativa della competente Amministrazione, sarà previsto che siano preventivamente sentiti gl'impiegati medesimi.